

**Professionisti.** Il Consiglio di Stato sul regolamento della Giustizia sui valori che orientano la decisione in tribunale

# In parcella serve il preventivo

Raccomandato anche un incentivo agli avvocati per le cause concluse rapidamente

Giorgio Santilli  
ROMA

Inserimento delle spese sostenute dal professionista all'interno del compenso «unitario e onnicomprensivo», «valutazione negativa» del giudice sul corrispettivo dovuto a professionisti che non abbiano preventivamente presentato al cliente un preventivo di massima e «premio» agli avvocati per la «rapida conclusione del giudizio». Sono tre delle modifiche più importanti che il Consiglio di Stato suggerisce al ministero di Giustizia a proposito del regolamento che definisce i parametri per i compensi che il giudice deve liquidare ai professionisti. Dopo l'abolizione delle tariffe professionali ad opera del decreto legge 1/2012 sulle liberalizzazioni, questi parametri colmano il vuoto che si è creato in sede giurisdizionale per la definizione del compenso dovuto al professionista per la sua prestazione.

La valutazione del Consiglio di Stato (parere 3126/2012, relatore Roberto Chieppa) è piuttosto severa se si considera che l'organo di consulenza del Governo chiede anche al ministero di Giustizia di evitare accuratamente di riprodurre con i nuovi parametri i profili di una «tariffa mascherata» e ha chiesto, quindi, ove previsto, di eliminare i parametri cosiddetti «a forcella» che presentano cioè un valore minimo e uno massimo, per privilegiare invece sempre il metodo del valore medio da cui sarà poi il giudice (o il responsabile del procedimento nel caso degli appalti di servizi) a decidere se e quanto scostarsi.

Altro richiamo assai rilevante riguarda il quantum del corrispettivo, in generale e con specifico riferimento alla categoria degli avvocati. Il regolamento sposa in pieno la posizione del Consiglio nazionale forense di partire - per il calcolo del compenso - dalle vecchie tariffe professionali (previste dal decreto ministeriale 127/2004) con un adeguamento pieno secondo gli indici Istat sulle professioni liberali: un incremento annuo medio del 3% nel periodo 2004-2012 che si traduce in un complessivo 24,1 per cento. Ebbene, il Consiglio di Stato rileva che «tale adeguamento non deve necessariamente essere pienamente corrispondente all'incremento Istat per le professioni liberali» e che viceversa questo adeguamento può essere contenuto in una misura inferiore «in un momento in cui gran parte del Paese è chiamata a sostenere sacrifici per far fronte alla contin-

genza economica e finanziaria».

Le due correzioni richieste che sembrano però avere il maggiore impatto sulla vita professionale sono quella sulle spese sostenute dal professionista e quella sul preventivo. Sul primo punto era intervenuto con particolare energia il presidente del Consiglio nazionale degli architetti, Leopoldo Freyrie, che aveva rilevato una incogruenza nella norma generale e, ancor più, in quella per la definizione dei compensi dell'area tecnica, dove l'esclusione delle spese veniva riconfermata anche nel dettaglio delle formule per il calcolo. Gli unici due parametri ammessi dall'articolo 34 del regolamento a concorrere alla definizione del compenso sono infatti, in questo caso, il «costo economico dell'opera» e la «complessità della prestazione». Il Consiglio di Stato interviene soltanto sul principio generale, ma in un modo così netto che sembra difficile per il ministero non tenerne conto anche per lo specifico calcolo dell'area tecnica. Un invito a ridefinire, per albero, i parametri di questa area è pure presente nel parere là dove si censurano, agli articoli 35 e 39, «formule di non facile applicazione». Senza entrare nel merito dei specifici parametri tecnici, il

## Le indicazioni del Consiglio di Stato



### 01 | IL CORRISPETTIVO

Il regolamento prevede che per il calcolo del compenso si parta dalle vecchie tariffe professionali adeguate secondo gli indici Istat sulle professioni liberali. Ma il Consiglio di Stato frena, sottolineando che «tale adeguamento non deve necessariamente essere pienamente corrispondente all'incremento Istat», soprattutto in momenti di crisi per l'economia del Paese

### 02 | LE SPESE

Il Consiglio di Stato invita il Governo a rivedere i due parametri tecnici, considerando anche le spese sostenute

### 03 | IL PREVENTIVO

Per il Consiglio di Stato l'assenza del preventivo di massima costituisce elemento di valutazione negativa da parte del giudice al fine della riduzione del compenso da liquidare

Consiglio di Stato invita il Governo a riformulare quei parametri.

Fondamentale - e per certi versi sorprendente - è infine il rilievo che il Consiglio di Stato dà alla questione del preventivo. Nella versione originaria del decreto legge sulle liberalizzazioni, anche il Governo aveva dato grande peso alla questione del preventivo, prevedendo a carico del professionista un obbligo generalizzato di presentazione prima dell'avvio della prestazione professionale. Il Parlamento aveva poi notevolmente ridimensionato questa previsione. Ora il Consiglio di Stato ripropone la questione ricordando la necessità di «rendere chiaro fin dall'inizio nel rapporto tra professionista e cliente il corrispettivo per l'attività da svolgere». Propone quindi di «inserire nell'articolo 1» del regolamento «un nuovo comma che preveda l'obbligo per il professionista di produrre in giudizio il preventivo di massima reso al cliente, stabilendo che la mancata produzione, o comunque l'assenza di prova sull'aver fornito il preventivo di massima, costituisca elemento di valutazione negativa da parte del giudice al fine della riduzione del compenso da liquidare».